



REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E PER LE SPESE ECONOMICHE

Approvato in data 04 Febbraio 2025 Verbale n. 2/25

Sommario

Parte I - DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Principi generali.....	4
Art. 3 - Soglie di riferimento.....	6
Art. 4 - Divieto di frazionamento.....	8
Art. 5 - Principio di rotazione	8
Art. 6 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	9
Art. 7 - Responsabile Unico di Progetto	9
Art. 8 - Affidamento dell'appalto	10
Art. 9 - Esecuzione anticipata.....	10
Art. 10 - Garanzie	11
Art. 11 - Stipulazione del contratto e pubblicazione	11
Art. 12 - Pubblicità e trasparenza.....	12
Parte II - AFFIDAMENTO DIRETTO.....	13
Art. 13 - Modalità di affidamento	13
Art. 14 - Indagini di mercato	13
Art. 15 - Provvedimento di affidamento	13
Art. 16 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione.....	14
Parte III – DISCIPLINA INTERNA PER LE SPESE ECONOMICHE	16
Art. 17 - Istituzione della cassa economica	16
Art. 18 - Affidamento e gestione, nomina Responsabile della cassa economica.....	16
Art. 19 - Responsabilità	16
Art. 20 - Ammontare del Fondo	16

Art. 21 - Deposito del fondo economale.....	17
Art. 22 - Scritture contabili.....	17
Art. 23 - Vigilanza sulla cassa economale	17
Art. 24 - Pagamenti	17
Art. 25 - Ambito di applicazione.....	18
Art. 26 - Spese di rappresentanza	19
Art. 27 - Rendiconto	20
Art. 28 - Spese con carattere particolare, urgente ed/o organizzativo	20
Parte IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 29 - Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale	21
Art. 30 - Norme di rinvio.....	22
Art. 31 - Entrata in vigore	22

Parte I - DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara (di seguito anche solo "**Stazione Appaltante**") ai sensi del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 (di seguito anche solo "**Codice**").
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria.
3. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la gestione delle spese economali sostenute dal dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

Art. 2 - Principi generali

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare:
 - **principio del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - **principio della fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - **principio dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - **criterio interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - **principio di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

- **principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- **principio di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- **principio di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto di:

- **principio di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **principio di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **principio di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **principio di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- **principio di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Soglie di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

AFFIDAMENTO DI LAVORI		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI

< 150.000	<u>Affidamento diretto</u> , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 140.000	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023
> 140.000 e < soglie comunitarie	<u>Procedura negoziata senza bando</u> , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.	Articolo 50, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023

1. Considerato che per la struttura ed il volume di attività dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, l'attività negoziale difficilmente supererà gli importi riportati nelle tabelle sopra, per i lavori di importo superiore a 150.000 € e per servizi e forniture di importo superiore a 140.000 € si rinvia direttamente all'art. 50 lett. C), d), e) del D.lgs. 36/2023,
2. Gli importi delle soglie comunitarie devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici,

allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4 - Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificialmente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente articolo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 5 - **Principio di rotazione**

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessarientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato ad essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la Stazione Appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 6 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle seguenti fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO	VALORE AFFIDAMENTO
LAVORI	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 150.000
FORNITURE	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 140.000
SERVIZI	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 140.000

Art. 7 - Responsabile Unico di Progetto

1. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per la fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 del Codice.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto, la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase,

ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. La Stazione Appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 8 - Affidamento dell'appalto

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, con delibera di Consiglio, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione di operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture di importo presunto inferiore a € 5000 il Consiglio, in recepimento delle esigenze che determinano l'affidamento stesso, esprime l'assenso all'impegno della spesa, nomina il Responsabile del progetto e gli dà mandato di procedere all'individuazione del/dei contraente/i e all'avvio delle procedure di richiesta dell'offerta.
3. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo ed eventualmente il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4. Una volta acquisita offerta congrua e verificato il possesso dei requisiti del contraente, il RUP sottopone al Consiglio l'offerta; on apposita delibera il Consiglio dispone l'aggiudicazione dando mandato al RUP di procedere alla stipula del contratto.
5. In caso di procedure di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Consiglio in qualità di organo competente a disporre l'aggiudicazione, esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Art. 9 - Esecuzione anticipata

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma seguente.

2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 10 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata).
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore ad € 40.0000 e per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, nonché nei casi di urgenza.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice menzionato.

Art. 11 - Stipulazione del contratto e pubblicazione

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato

mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period) di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
3. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Pubblicità e trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Parte II - AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 13 - Modalità di affidamento

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante anche tramite albi o elenchi di operatori economici.
2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:
 - eventuale consultazione preliminare di mercato e individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni della Stazione Appaltante e contestuale individuazione dell'affidatario;
 - adozione della determina a contrarre o atto equivalente;
 - stipula del contratto.

Art. 14 - Indagini di mercato

Ai fini dell'affidamento diretto, la Stazione Appaltante può sempre esperire indagini di mercato ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice.

Art. 15 - Provvedimento di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite determina o atto equivalente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto dell'affidamento;
 - b. l'importo;

- c. il contraente;
 - d. le ragioni della scelta;
 - e. il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'operatore economico.
3. Nel provvedimento di affidamento va inoltre dato conto:
- a. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - c. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - d. del rispetto del principio di rotazione;
 - e. del nominativo del RUP;
 - f. degli elementi essenziali del contratto;
 - g. della copertura finanziaria.
4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo può essere dimostrata alternativamente mediante:
- a. confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - b. comparazione dei listini di mercato;
 - c. confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - d. analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 16 - Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice citato.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con

modalità predeterminate ogni anno.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori MEPA.
4. I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 5% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, individuate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.

Parte III – DISCIPLINA INTERNA PER LE SPESE ECONOMICHE

Art. 17 - Istituzione della cassa economica

1. La cassa economica è istituita presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

Art. 18 - Affidamento e gestione, nomina Responsabile della cassa economica

1. Il servizio di cassa economica è gestito dal Cassiere. Le funzioni di Cassiere sono affidate ad uno o più dipendenti a tempo indeterminato.
2. Il Consigliere Tesoriere dell'Ordine nomina uno o più responsabili della cassa economica.

Art. 19 - Responsabilità

1. L'affidatario della cassa economica è personalmente responsabile delle somme ricevute e della regolarità dei pagamenti eseguiti, sino a che non ne abbia ottenuto legale scarico con la definitiva restituzione.
2. L'affidatario è tenuto a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 20 - Ammontare del Fondo

1. L'ammontare del fondo di cassa economica è stabilito in un importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
2. L'importo massimo di pagamento di ciascuna spesa, comprensiva di IVA, effettuabile mediante cassa economica, è fissato nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
3. A fronte della riduzione della giacenza del fondo per effetto del suo utilizzo, l'affidatario della cassa economica provvede al reintegro dello stesso, fino al valore massimo di cui al precedente comma 1, previa rendicontazione delle spese sostenute, approvata con apposita delibera di Consiglio.
4. Il fondo è estinto alla fine di ogni esercizio e ricostituito all'inizio del successivo esercizio.

Art. 21 - Deposito del fondo economale

1. Il fondo della cassa economale è tenuto presso gli uffici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara. Con tale fondo il cassiere provvede alle anticipazioni ed ai pagamenti delle spese consentite dal presente regolamento.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il responsabile della cassa economale è tenuto a:
 - a. tenere un giornale di cassa, nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse, nonché a registrare i relativi movimenti contabili;
 - b. conservare agli atti e tenere in evidenza i giustificativi di ogni spesa e anticipazione effettuata;
 - c. verificare la giacenza di cassa e, quindi, la corrispondenza tra quanto prelevato e la giacenza risultante dalla contabilità ufficiale ogniqualvolta venga utilizzata la cassa economale.
 - d. predisporre e presentare al Consiglio la rendicontazione delle somme di cui alla cassa economale con periodicità non superiore all'anno o comunque ogni qualvolta si debba provvedere al reintegro del fondo.

Art. 23 - Vigilanza sulla cassa economale

1. Alla vigilanza sulla cassa economale provvederà il Presidente, o suo delegato, tramite ispezioni e verifiche di cassa.
2. Le ispezioni saranno comunque effettuate ogni qualvolta venga sostituito uno dei dipendenti responsabili della cassa.
3. A conclusione dell'ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai soggetti intervenuti.

Art. 24 - Pagamenti

Tramite la cassa economale, qualora non sia stato possibile programmare gli acquisti nel piano delle previsioni annuali, si potrà far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli,

al pagamento, mediante denaro contante o tramite metodi di pagamento telematici, di spese minute e/o di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Consiglio e degli Uffici ad esso preposti. Tali spese sono individuate in:

- a. spese d'ufficio e di funzionamento;
- b. spese di rappresentanza;
- c. anticipazioni e rimborsi.

Art. 25 - Ambito di applicazione

1. Sono da considerare spese economali le seguenti tipologie di spesa:
 - a. acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo per gli uffici, compreso il relativo smaltimento;
 - b. acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - c. acquisto e abbonamento a giornali, quotidiani, periodici, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali;
 - d. acquisto di piccole attrezzature informatiche e d'ufficio;
 - e. beni e servizi connessi ad obblighi di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori, acquisto dispositivi di protezione individuale;
 - f. acquisto di generi alimentari e bevande, servizi catering e camerieri per organizzazione di eventi istituzionali, culturali e divulgativi
 - g. rimborsi spese per trasferte, viaggi di servizio, parcheggi e pedaggi autostradali;
 - h. spese per servizi di diffusione (anche online) di avvisi, atti e documenti obbligatori per legge
 - i. spese per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione dei beni durevoli della sede;
 - j. spese per interventi di manutenzione straordinaria a seguito di imprevisti e riparazione impianti;
 - k. servizi ausiliari straordinari di pulizia, trasloco, trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e consegna di beni, montaggio e smontaggio;;

- l. spese per servizi di stampa, rilegatura, riproduzione cartacea di documenti e simili;
- m. acquisto di articoli igienico sanitari;
- n. spese per procedure esecutive e notifiche, eventuali sanzioni amministrative a carico dell'Ordine per evitare interessi di mora ovvero sovrattasse, soggette a successiva rendicontazione, da approvarsi con Delibera del Consiglio dell'Ordine;
- o. spese per organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, convegni, congressi, seminari e manifestazioni similari, compreso eventuali acquisizioni di beni e servizi relativi;
- p. spese per iscrizioni ad associazioni, contributi gestionali ad associazioni, fondazioni ed enti, contributi per il patrocinio di eventi;
- q. utenze e canoni;
- r. imposte, tasse e canoni diversi;
- s. forniture e servizi aventi carattere di imprevedibilità e urgenza, di modesta entità

Art. 26 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, di cui all'art. 24, lettera b), sono quelle che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente e dei componenti del Consiglio, con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere motivata e documentata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
 - a. spese di ospitalità in occasione di incontri di lavoro del Presidente o dei Consiglieri all'uopo autorizzati con personalità o autorità estranee all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara;
 - b. omaggi floreali o necrologi in occasione della morte di personalità;
 - c. cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara; (ad es. stampa degli inviti a convegni o seminari, affitto locali,

- addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);
- d. doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri etc.) a personalità estranee all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

Art. 27 - Rendiconto

1. Il responsabile o i responsabili della cassa economale devono presentare, alla fine di ciascun esercizio ed ogni qualvolta si debba procedere al reintegro del fondo, il proprio rendiconto al Consiglio, allegandovi, in originale, la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.
2. Tale rendiconto, distinto per ogni capitolo di bilancio, deve riportare l'oggetto della spesa, l'importo e la data del relativo pagamento.
3. Qualora nel rendiconto risultino irregolarità, il Consiglio restituisce al responsabile della cassa economale la documentazione, al fine della sua conseguente regolarizzazione, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi.
4. Qualora la regolarizzazione del rendiconto non venga effettuata, lo stesso è rimesso al Consiglio per le conseguenti determinazioni.
5. Alla fine dell'esercizio il cassiere rimborserà il fondo economale avuto, con reversale sul rispettivo capitolo di entrata delle "Partite di giro" per rimborso dell'anticipazione ottenuta e ne effettuerà apposita rendicontazione.

Art. 28 - Spese con carattere particolare, urgente ed/o organizzativo

1. Le spese di qualsivoglia natura che presentano carattere particolare, urgente ed/o organizzativo sono autorizzate come segue: fino a € 3.000,00 direttamente dal Segretario o dal Consigliere Tesoriere; fino a € 5.000,00 direttamente dal Presidente.

Parte IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale

Ai sensi dell'articolo 19 del Codice la Stazione Appaltante assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la Stazione Appaltante utilizza una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento.

L'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con Delibera n. 208 del 17 luglio 2024, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali", nonché nella sezione "Bandi gara e contratti".

Il presente regolamento viene approvato nella seduta di Consiglio del 4 febbraio 2025, e viene contestualmente dato mandato agli Uffici dell'Ente di applicare le procedure ivi descritte.

Ferrara, 4 febbraio 2025